



# COMUNE DI QUADRI

( Provincia di Chieti )

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112  
Fax 0872 945170 e-mail [comune.quadri@libero.it](mailto:comune.quadri@libero.it)  
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

PROT. 1946/II.1

## ORDINANZA N. 8

### OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

#### IL SINDACO

**VISTA** la dichiarazione dell'O.M.S. del 30 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (GU n.61 del 9-3-2020) al cui Art.1 dispone "Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

**VISTE** le "Misure operative di protezione civile del 3 marzo 2020 per la gestione dell'emergenza epidemiologica" - (Definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale" - che tra i modelli di intervento individua quello comunale, disponendo che "Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all'attivazione del Centro Operativo Comunale - COC - del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive".

**VISTA** la nota del 26 marzo 2020 del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 di Lanciano – Vasto – Chieti con la quale veniva comunicato al Comune la positività per "SARS – CoV 2" di un paziente di Quadri;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 del 26.3.2020 con il quale, di seguito a detta comunicazione del Dipartimento di positività per "SARS – CoV 2" di "impatto locale", si è istituito il Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell'emergenza da COVID -19, e sono state individuate le funzioni e i relativi responsabili, nonché i volontari del Nucleo di Protezione Civile per lo svolgimento della funzione di assistenza alla popolazione;

**DATO ATTO CHE**, su espressa richiesta del Presidente di detto Nucleo, con successivo Decreto Sindacale n. 2 del 01.04.2020 sono stati inseriti nel COC altri quattro volontari ed è stato disposto che restavano invariate tutte le altre disposizioni contenute in detto Decreto Sindacale N.1 del 26.3.2020, non modificate dallo stesso Decreto n.2/2020;

**VISTA** la nota dell'8 maggio 2020 del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 di Lanciano – Vasto – Chieti con la quale è stato comunicato al Comune la guarigione del paziente di Quadri già positivo per "SARS – CoV 2", giusta la richiamata comunicazione del 26 marzo 2020 dello stesso Dipartimento;

**DATO ATTO CHE**, nelle premesse del citato Decreto Sindacale n.1/2020, si rileva che l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile era di carattere temporaneo, con funzioni di supporto ritenute necessarie a garantire l'assistenza alla popolazione durante l'emergenza in corso;

**VALUTATO** di poter ritenere conclusa la fase di emergenza sanitaria con "impatto locale" e non più necessarie, al momento, le azioni preventive poste in essere con l'istituzione del COC;

**CONSIDERATO** che nel Comune di Quadri non risulta accertata nessun'altra positività per "SARS – CoV 2" e che i cittadini, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e nel rispetto delle misure governative per evitare il diffondersi del contagio del virus, dallo scorso 4 maggio hanno più libertà di movimento fino, a far ritenere che possono procurarsi da soli i beni di prima necessità;

**RITENUTO**, pertanto, di ravvisare i presupposti e le condizioni per la chiusura del Centro Operativo Comunale (COC) istituito con decreto sindacale n.1 del 26 marzo 2020;

**VISTO** il D.Lgs n. 1/2018 "Codice della protezione civile";

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m. e i.;

#### ORDINA

**La chiusura del Centro Operativo Comunale (COC) istituito con decreto sindacale n.1 del 26 marzo 2020, con decorrenza dall' 11 maggio 2020.**

#### DISPONE

1) che, in presenza di accertamento nel Comune di Quadri di almeno un caso di positività al COVID – 19 non ricadente nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, valuterà l'eventuale riattivazione del COC, ai sensi delle disposizioni di cui alle citate "Misure operative di protezione civile del 3 marzo 2020", con le medesime funzioni di supporto di quello chiuso che possono essere implementate o diverse a seconda delle eventuali urgenze di contenimento.

2) di comunicare il presente provvedimento;

- ai responsabili delle funzioni del COC, con invito al Presidente del Nucleo di Protezione Civile di estenderlo ai volontari;
- al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo;
- alla Prefettura di Chieti;
- al Comando Carabinieri di Quadri;

3) di pubblicare la presente Ordinanza sull'albo on line e sul sito istituzionale dell'ente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla residenza Municipale li 11/05/2020

Il Sindaco  
F.to Silvio Di Pietro